

Vidimazione registro dei volontari per gli ETS (enti del terzo settore)

Documentazione occorrente per la vidimazione dei libri:

1. Richiesta Vidimazione libri (compilata in ogni sua parte)
2. Copia dello Statuto
3. Copia atto costitutivo
4. Copia codice fiscale dell'associazione
5. Documento di identità
 - eventuale delega
 - Documento di identità del delegato e delegante

Fasi della vidimazione/bollatura

Il Presidente (o delegato) delle Associazioni di volontariato presenta la richiesta di vidimazione dei registri e consegna il registro da vidimare presso la:

Segreteria del Segretario Generale del Comune – Piazza Pretoria n. 1 – 4° piano stanza 2

Telefono 0917402235 e-mail segretariogenerale@comune.palermo.it

- Ogni pagina del registro deve essere preventivamente numerata a cura del richiedente.
- Nei registri rilegati (es. tipo “Buffetti”), devono essere riportati sulla copertina la denominazione dell’Associazione, il codice fiscale e il tipo di registro (registro dei volontari)
- Nei registri a fogli mobili, devono essere riportati su tutte le pagine la denominazione dell'associazione, il codice fiscale e il tipo di registro (registro dei volontari) e deve essere annullato il retro dei fogli nel caso non venga utilizzato

Riferimenti normativi

- [Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117](#) (Codice del Terzo settore) pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017 Suppl. Ordinario n. 43
- [Decreto 6 ottobre 2021](#) del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblicato nella Gazzetta ufficiale serie generale n. 285 del 30 novembre 2021, recante “Individuazione dei meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e disciplina dei relativi controlli”
- [Nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 12675 del 14 settembre 2022](#)

Rientrano nella definizione di enti del terzo settore, gli Enti così come rilevati dal comma 1 articolo 4 del Codice del terzo settore

Comma 1 del Dispositivo dell'art. 4 Codice del terzo settore

“1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.”

Note

Per gli *Ets* la **vidimazione del registro è esente dall'imposta di bollo** ai sensi dell'articolo 82, comma 5 del decreto legislativo 117/2017 e dell'articolo 27bis della tabella di cui all'allegato B) del decreto del Presidente della Repubblica 642/1972.

Inoltre, il *Ministero del lavoro e delle politiche sociali* n. 12675 del 14/09/22, ha confermato che la vidimazione può essere effettuata anche dal segretario comunale in qualità di pubblico ufficiale, non espressamente citato nell'attuale formulazione del decreto ministeriale 06/10/21.